

<p>“Modalità applicative della Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche) così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 08.07.2011 n°13”.</p>	
<p>TESTO DELLA LEGGE (in “<i>corsivo</i>” o “<i>barrato</i>” risultano inserite le modifiche o le integrazioni introdotte dalla L.R. 13/2011)</p>	<p>MODALITA' APPLICATIVE</p>
<p>Art. 1 - Finalità</p>	
<p>1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.</p>	
<p>2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.</p>	
<p>3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.</p>	
<p>Art. 2 - Interventi edilizi</p>	
<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Per “volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente” si intendono quelli riportati all'art. 13 [Definizioni di volumi – Volume (VU)] delle N.T.O. del vigente P.I.</p> <p><u>Limiti e modalità applicative per gli immobili a destinazione residenziale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli interventi possono riguardare tutti gli edifici residenziali esistenti purchè considerati “prima casa d'abitazione” (come da definizione L.R. 26/2009). - L'ampliamento volumetrico potrà determinare aumento di unità abitative solo se realizzato in aderenza, fatti salvi i casi contemplati al comma 2, e purchè non trattasi di edificio in zona produttiva o zona commerciale. Si dovrà garantire il rispetto dell'art. 15 punto 9 delle Norme Tecniche Operative del P.I. vigente (una autorimessa coperta per ciascuna unità abitativa). - E' esclusa la cumulabilità con le possibilità di ampliamento in deroga agli indici di edificabilità già previsti dal PI vigente (incremento volumetrico di 60 mc. per esigenze igienico-funzionali di cui all'art. 15, comma 1, lett. a). <p><u>Limiti e modalità applicative per gli immobili a destinazione diversa dal residenziale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per gli edifici a destinazione diversa dal residenziale non è ammessa la possibilità di ampliamento. <p><u>Limiti e modalità applicative valide per tutti gli</u></p>

immobili:

a) Rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo, tutti gli immobili classificati dal P.I. vigente con categoria d'intervento "1", "2" (immobili di notevole interesse storico, architettonico, monumentale e testimoniale) nonché gli edifici individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto".

b) Rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo tutti gli immobili classificati dal P.I. vigente con categoria n. 5 (demolizione senza ricostruzione).

c) Rimangono altresì esclusi (con esclusione della prima abitazione del proprietario e/o prima casa di abitazione) tutti gli immobili ricadenti all'interno delle aree individuate dal vigente P.I. come "zona di contesto figurativo" (in quanto ambito di insieme ad interesse paesaggistico a tutela dell'immagine identificata del territorio e degli edifici di grande valore architettonico).

d) Rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo tutti gli edifici individuati nella tav. 4.1. (carta della trasformabilità) del P.A.T.I. come "opere incongrue", ciò al fine di non vanificare gli obiettivi di riqualificazione e riconversione di porzioni di territorio totalmente o parzialmente caratterizzate dalla presenza di edifici privi di adeguate dotazioni infrastrutturali e parzialmente degradati, ovvero caratterizzati dalla presenza di opere incongrue con l'ambiente circostante.

e) Rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo tutti gli edifici già ricompresi nell'elaborato 5 (Previsioni puntuali in zona agricola) del vigente Piano Interventi.

f) Rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo tutti i fabbricati interessati, anche solo parzialmente, da vincoli preordinati all'esproprio.

Parametri urbanistici derogabili ed inderogabili mediante l'applicazione del presente articolo:

Per il principio della reciprocità, per evitare l'insorgenza di contenziosi tra privati, e, per una corretta attuazione dell'art. 873 del Codice Civile e quindi di un corretto sviluppo urbanistico ed edilizio, i parametri urbanistici derogabili ed inderogabili del vigente P.I. sono:

- **parametri derogabili:**

- o indice di densità fondiaria (if) in mc/mq.
- o rapporto di copertura (Q) in %
- o altezza massima, esclusivamente nel caso di ampliamento in aderenza e qualora l'edificio esistente presenti già un'altezza superiore a quella prevista dal P.I.; in tal caso l'ampliamento può derogare in altezza fino all'allineamento con l'esistente. Detta ipotesi è ammessa purchè l'edificio oggetto di intervento non ricada in "ambito di linea d'orizzonte" come riportati nell'elaborato 1b "Vincoli" del P.I. vigente. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di recupero dei sottotetti senza modifiche alla copertura esistente e nei limiti necessari a rendere il sottotetto abitabile con le dimensioni stabilite dalla normativa del P.I. vigente (art. 15 NTO). Tale aumento dovrà avvenire obbligatoriamente con la creazione di un piano mansardato.

- **parametri non derogabili**

- o distanze dai confini di proprietà (DC), salvo eventuale assenso dei confinanti da prodursi con rogito notarile;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ distanze tra fabbricati (DF); ○ distanze dalle strade (DS); <p>Si precisa inoltre, a carattere architettonico, che gli interventi ricadenti in zona agricola o all'interno dei nuclei agricoli – contrade, dovranno rispettare gli indirizzi progettuali previsti nel prontuario allegato alle NTO del P.I. vigente.</p> <p>Dovrà essere garantita l'esistenza e la funzionalità, per il nuovo carico, delle opere di urbanizzazione primaria, e l'eventuale realizzazione delle stesse, se carenti attraverso apposita convenzione.</p>
<p>2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.</p>	<p>L'impossibilità di realizzazione dell'ampliamento in aderenza al fabbricato esistente e quindi la possibilità di costruzione di un corpo edilizio separato, deve derivare da fattori fisici e non discrezionali (es. mancato rispetto delle distanze, sicurezza statica, stato dei luoghi). La compromissione dell'armonia estetica di fabbricato esistente, in caso di aderenza, dovrà essere dimostrata con adeguata documentazione, ivi compreso il fotorendering dello stato ante e post intervento da valutare in Commissione Edilizia Comunale.</p> <p>Il corpo edilizio separato potrà in ogni caso essere autorizzato esclusivamente nell'area di pertinenza del fabbricato principale esistente, in posizione aderente ad eventuali altri volumi presenti nel lotto. L'area di pertinenza viene individuata in un raggio di mt. 50,00 dalla costruzione esistente.</p> <p>In ogni caso l'ampliamento od il corpo edilizio separato non devono sconfinare in aree soggette a strumento urbanistico attuativo.</p>
<p>3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.</p>	<p>Per essere recuperati ai fini abitativi i sottotetti esistenti alla data del 31 maggio 2011, devono sottostare alle caratteristiche indicate all'art. 15 comma 10 delle NTO del vigente PI.</p>
<p>4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.</p>	<p>L'ampliamento volumetrico degli edifici a schiera potrà essere realizzato solo ed esclusivamente se tutte le unità componenti la schiera realizzano l'ampliamento contestualmente, ad eccezione dei seguenti casi in cui può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse e senza la preventiva approvazione di un progetto unitario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel caso di schiera priva di elementi modulari che si ripetono; 2) nel caso di ampliamento che non comporta modifiche alla sagoma (come nel caso di recupero del sottotetto). <p>Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, l'intervento sulla singola unità può essere effettuato nel rispetto delle norme sul condominio negli edifici. A tale fine, la richiesta di intervento su ciascuna unità immobiliare deve essere accompagnata da apposita deliberazione favorevole dell'assemblea dei condomini.</p> <p>Tutti gli interventi di cui al presente comma, si intendono comunque fattibili a condizione che non comportino cambio di destinazione d'uso a locali esistenti e che non si vengano a creare nuove unità immobiliari.</p>

<p>5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh 3 Kw, ancorché già installati.</p>	<p>La possibilità di incremento del 10% della quantità di ampliamento connessa all'utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non <3 Kwh (nel caso di impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri tipi di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ancorché già installati, sarà autorizzata in presenza di idonea documentazione di progetto, sottoscritta da tecnico abilitato, che relazioni sulle fonti utilizzate e attesti l'idoneità delle soluzioni progettuali adottate.</p>
<p>5.bis La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purchè vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B."</p>	<p>La possibilità di incremento del 15% della quantità di ampliamento connessa al contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla classe "B", sarà autorizzata in presenza di idonea documentazione di progetto (documentazione di cui al D. Lgs. n° 192/2005 e D. Lgs. n° 311/2006, nonché di autocertificazione ai sensi D.P.R. n° 445/2000 sottoscritta dal progettista edile e dal committente in cui si dichiara che l'intervento è progettato al fine di rientrare nella classe "B"). In sede di richiesta di certificato di agibilità, dall'attestato di certificazione energetica dovrà risultare che il fabbricato è in classe "B".</p>
<p>Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente</p>	
<p>1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.</p>	
<p>2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.</p>	<p>E' esclusa la cumulabilità con le possibilità di ampliamento in deroga agli indici di edificabilità già previsti dal P.I. vigente (incremento volumetrico di 60 mc. per esigenze igienico-funzionali di cui all'art. 15, comma 1, lett. a).</p> <p><u>Limiti e modalità applicative per gli immobili a destinazione residenziale:</u> - Gli interventi possono riguardare tutti gli edifici residenziali esistenti collocati in zona propria. - Dovrà essere garantito il rispetto dell'art. 15 punto 9 delle Norme Tecniche Operative del P.I. vigente (una autorimessa coperta per ciascuna unità abitativa).</p> <p><u>Limiti e modalità applicative per gli immobili a destinazione diversa dal residenziale:</u> - per gli edifici a destinazione diversa è ammessa la possibilità di ampliamento per le strutture ricettive alberghiere, per gli immobili a destinazione agrituristica, nonché per i fabbricati a destinazione artigianale-industriale-commerciale e direzione collocati in zona propria. Rimangono esclusi dall'applicazione del presente articolo tutti gli immobili a destinazione agricola (annessi rustici). Restano altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo tutti gli immobili, la cui destinazione sia diversa dal residenziale o sia di tipo misto, per i quali siano già</p>

previsti interventi riconducibili agli interventi previsti nell'elaborato 5 "Previsioni puntuali in zona agricola" del vigente Piano degli Interventi.

Limiti e modalità applicative valide per tutti gli immobili:

- rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo, tutti gli immobili classificati dal P.I. vigente con categorie di intervento "1" o "2" (immobili di notevole interesse storico, architettonico, monumentale e testimoniale) o edifici individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto";
- rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo, tutti gli immobili ricadenti all'interno delle aree individuate dalle tavole di P.I. come "zona di contesto figurativo", in quanto ambiti di insieme ad interesse paesaggistico a tutela dell'immagine identificativa del territorio e degli edifici di grande valore architettonico, fatti salvi gli interventi riguardanti la prima abitazione del proprietario e/o la prima casa di abitazione;
- rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo tutti gli immobili classificati dal P.I. vigente con categoria "5" (demolizione senza ricostruzione);
- rimangono esclusi dall'applicabilità del presente articolo tutti i fabbricati interessati, anche solo parzialmente, da vincoli preordinati all'esproprio;
- rimangono altresì esclusi tutti gli edifici ricadenti in zona per la quale il P.I. prevede l'obbligo di formazione di S.U.A., gli immobili identificati come "attività da bloccare" o "da trasferire", nonché gli edifici individuati nella tavola 4.1 "Carta della trasformabilità" del P.A.T.I. come "opere incongrue", cioè al fine di non vanificare gli obiettivi di una corretta programmazione urbanistica, di riqualificazione e riconversione di porzioni di territorio totalmente o parzialmente caratterizzate dalla presenza di edifici privi di adeguate dotazioni infrastrutturali e parzialmente degradati, ovvero caratterizzati dalla presenza di opere incongrue con l'ambiente circostante.

Parametri urbanistici derogabili ed inderogabili mediante l'applicazione del presente articolo:

Per il principio della reciprocità, per evitare l'insorgenza di contenziosi tra privati e per una corretta attuazione dell'art. 873 del Codice Civile e quindi di un corretto sviluppo urbanistico ed edilizio, i parametri urbanistici derogabili ed inderogabili del vigente P.I. sono:

- **parametri derogabili:**
 - o indice di densità fondiaria (if) in mc/mq.
 - o rapporto di copertura (Q) in %
- **parametri non derogabili:**
 - o altezza massima (HM)
 - o distanze dai confini di proprietà (DC), salvo eventuale assenso dei confinanti da prodursi con rogito notarile;
 - o distanze tra fabbricati (DF);
 - o distanze dalle strade (DS);

Si precisa inoltre, a carattere architettonico, che gli interventi ricadenti in zona agricola o all'interno dei nuclei agricoli – contrade, dovranno rispettare gli indirizzi progettuali previsti nel prontuario allegato alle NTO del P.I. vigente.

Si richiamano: l'allegato A alla DGR n. 2499 del 04.08.2009 e le DGR n. 2063/2009, n. 1579/2008 e n. 2389/2007.

	<p>Si precisa che gli interventi richiesti ai sensi del presente articolo, saranno autorizzati in presenza di idonea documentazione di progetto, sottoscritta da tecnico abilitato, che relazioni sulle tecniche costruttive, di cui alla L.R. 09.03.2007 n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile", utilizzate.</p> <p>In sede di richiesta di certificato di agibilità, dovrà essere certificare la conformità di quanto realizzato.</p>
<p>3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni.</p>	<p>Fermo restando i criteri e limiti stabiliti per il comma 2, l'ulteriore incremento volumetrico previsto, è subordinato alla presentazione di un piano attuativo, secondo le procedure ordinarie previste dalla L.R. 23.04.2004 n. 11 per la formazione dei PUA, che dovrà riferirsi ad un ambito minimo comprendente più edifici oggetto del medesimo intervento di cui al precedente comma 2, e, in ogni caso, la cui estensione consenta una reale ed efficace ristrutturazione urbanistica del sito e delle sue pertinenze, con soluzioni a basso grado di impatto ambientale e paesaggistico (bioedilizia) e con dotazioni infrastrutturali (sottoservizi e standard) appropriate ed adeguate alle norme vigenti. Tale piano dovrà contenere le aree a servizi necessarie in rapporto alle capacità edificatorie complessivamente previste e dimensionate ai sensi del P.I. vigente. Per la definizione di ristrutturazione urbanistica si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. f) del DPR 380/2001.</p> <p>Non si ritiene opportuno consentire l'applicazione del presente comma agli edifici non residenziali al fine di non stravolgere la programmazione urbanistica operata con il P.I. vigente e per non ottenere effetti eccessivamente distorsivi sulla pianificazione del territorio.</p>
<p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.</p>	
<p>Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi</p>	<p>Non applicabile trattandosi di insediamenti sul demanio marittimo.</p>
<p>1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", anche se ricadenti in area demaniale.</p>	
<p>2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.</p>	
<p>Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari</p>	<p>Trattasi di articolo applicabile senza limiti temporali.</p>
<p>1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o</p>	<p>Si precisa che tali strutture costituenti superficie coperta, dovranno rispettare le distanze minime dai confini, dalle strade e tra fabbricati, stabilite dalle N.T.O. del P.I. vigente.</p> <p>Gli ampliamenti previsti dal presente comma 1, punto b), dell'art. 5 della L.R. 14/2009 così come modificati</p>

<p>parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.</p> <p>1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a) sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passiva dell'energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;</p> <p>b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 KWp.</p>	<p>dalla L.R. n° 13/2011, che consentono la realizzazione di pensiline e tettoie, finalizzate alla installazione di impianti solari e fotovoltaici, sono assimilabili con una superficie massima non computabile come volume non superiore a 10 mq. per ogni Kw e/o Kwp di potenza dell'impianto con un massimo di 60 mq.; il rapporto tra la superficie coperta del fabbricato e tali strutture, comunque, non potrà essere superiore al 30% della superficie coperta del fabbricato ad uso abitativo. Tali interventi devono altresì essere contigui all'edificio principale.</p>
<p>2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dall'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.</p>	<p>Si precisa che tali strutture costituenti superficie coperta, dovranno rispettare le distanze minime dai confini, dalle strade e tra fabbricati, stabilite dalle N.T.O. del P.I. vigente. Forme, materiali, e quanto altro riconducibile, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel "Prontuario" allegato alle N.T.O. del vigente P.I. (Impianti tecnologici).</p>
<p>3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie delle strutture e degli impianti di cui al comma 1.</p>	<p>Vedasi l'allegato A alla Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009.</p>
<p>Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento</p>	
<p>1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.</p>	
<p>2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni.</p>	<p>E' facoltà dell'interessato, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., richiedere il rilascio del Permesso di Costruire in luogo della presentazione della Denuncia di Inizio Attività. Si ribadisce che la D.I.A. non può essere utilizzata qualora si intenda eseguire un intervento che in parte esuli dall'ambito di applicazione della legge speciale, essendo in tal caso necessario presentare istanza di permesso di costruire qualora richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.</p>
<p>3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p>	
<p>a) attestazione del titolo di legittimazione;</p>	
<p>b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente</p>	

<p>adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;</p>	
<p>c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;</p>	
<p>d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;</p>	
<p>e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;</p>	
<p>f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.</p>	
<p>4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	
<p>Art. 7 - Oneri e incentivi</p>	
<p>1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.</p> <p>1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kwh, il contributo di costruzione:</p> <p>a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;</p> <p>b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a);</p>	<p>Al fine di ottenere la riduzione e/o l'esenzione del contributo di costruzione dovrà prodursi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attestino le condizioni e gli obblighi previsti dall'art. 8 della L.R. 09.10.2009 n. 26, così come modificato dalla L.R. n. 13/2011.</p> <p>Per quanto attiene l'esenzione del contributo di costruzione di cui al comma 1 bis, dovrà prodursi apposita dichiarazione corredata dalle soluzioni progettuali, sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti che nell'intervento vengono utilizzate fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw.</p> <p>L'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. b) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. (interventi di ristrutturazione in misura non superiore al 20%) in caso di applicazione delle agevolazioni planivolumetriche, ammesse ai sensi della L.R. n° 14/2009 così come modificata dalla L.R. n° 13/2011 non trova applicazione. Alle denuncia di inizio attività e permessi di costruire prodotti ai sensi della L.R. n° 14/2009 saranno applicati i medesimi diritti di segreteria inerenti ai corrispettivi titoli abilitativi per le normali pratiche edilizie.</p> <p>Nel caso di edificio o unità immobiliare destinati a prima casa di abitazione del proprietario o dell'avente titolo in cui il diritto reale di godimento non sia totalitario, la riduzione o l'esenzione del contributo previsto dall'art. 7, comma 1 e 1bis della L.R. 14/2009 e s.m.i., saranno calcolati in quota proporzionale al titolo di proprietà o di godimento in possesso alla data di presentazione dell'istanza.</p>
<p>2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.</p>	<p>Ulteriori incentivi di carattere economico: -1) Gli interventi edilizi finalizzati ad incentivare l'efficienza energetica dell'edificio esistente, eseguiti contestualmente all'ampliamento di cui all'art. 2 della L.R. n. 14/2009, che ne porti la prestazione energetica alla classe "B", sono esenti dal contributo di costruzione. Tale classe B dovrà riguardare sia l'edificio esistente che l'ampliamento. A tal fine dovrà prodursi idonea documentazione di progetto (documentazione di cui al D. Lgs. n. 192/2005 e D.</p>

	<p>Lgs. n. 311/2006, nonché autocertificazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal progettista edile e dal committente in cui si dichiara che l'intervento è progettato al fine di rientrare nella classe B).</p> <p>-2) In sede di richiesta di certificato di agibilità, dall'attestato di certificazione energetica dovrà risultare che il fabbricato è in classe B;</p>
Art. 8 - Elenchi	
<p>1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.</p> <p>1 bis. L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.</p>	
Art. 9 - Ambito di applicazione	
<p>1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:</p>	
<p>a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765" salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1) del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni.</p>	<p>Deve intendersi la zona ricadente all'interno del "perimetro del centro storico" come individuato al P.I. vigente (elaborato 1a "Intero territorio comunale", 2 "zone significative", 3 "Centri storici").</p> <p>Nella suddetta zona sono consentiti esclusivamente: -a) gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge e relative modalità di applicazione; -b) gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge riguardanti la prima casa di abitazione; conseguentemente sono esclusi gli interventi riguardanti gli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione e tutti gli edifici con destinazione non residenziale;</p> <p>I suddetti interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle caratteristiche e modalità deliberate per i corrispondenti interventi elencati agli artt. 2 e 3 della presente legge.</p> <p>Precisazioni di carattere architettonico: Gli interventi dovranno rispettare gli indirizzi progettuali previsti nel "Prontuario" allegato alle N.T.O. del vigente P.I.</p>
<p>b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;</p>	<p>Trattasi di quegli edifici che nell'elaborato 1b - Vincoli - del Piano degli Interventi sono individuati con il simbolo di "Vincolo monumentale D. Lgs. 42/2004".</p>
<p>c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;</p>	<p>Sono oggetto di specifica tutela da parte del PATI e del P.I. del Comune di Salcedo e pertanto, sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 14/2009: 1) tutti gli edifici aventi categoria di intervento "1" o "2" definita dalle tavole e norme del vigente P.I. (N.T.O. art. 15) nonché tutti gli edifici individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo ed Atlante del</p>

	<p>Veneto”;</p> <p>2) tutti gli edifici già ricompresi nell'elaborato 5 (Previsioni puntuali in zona agricola) del vigente P.I.;</p> <p>3) tutti gli edifici ricadenti all'interno delle aree individuate dal vigente P.I. come “zona di contesto figurativo” (con esclusione della prima abitazione del proprietario e/o prima casa di abitazione);</p> <p>4) tutti gli edifici classificati dal P.I. vigente con categoria di intervento 5 (demolizione senza ricostruzione);</p> <p>5) gli edifici individuati nella tav. 4.1 “Carta della trasformabilità” del PATI come “opere incongrue”, cioè al fine di non vanificare gli obiettivi di riqualificazione e riconversione di porzioni di territorio totalmente o parzialmente caratterizzate dalla presenza di edifici privi di adeguate dotazioni infrastrutturali e parzialmente degradati, ovvero caratterizzati dalla presenza di opere incongrue con l'ambiente circostante;</p> <p>6) fabbricati interessati, anche solo parzialmente, da vincoli preordinati all'esproprio;</p> <p>In caso di entrata in vigore di varianti al P.I. con nuova individuazione di edifici meritevoli di conservazione o con grado di protezione, sono fatte salve esclusivamente le DIA e/o i permessi di costruire i cui lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.</p>
<p>d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;</p>	<p>Fatte salve specifiche deroghe ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ovvero ai sensi delle vigenti norme urbanistiche comunali, le aree di inedificabilità assoluta sono quelle corrispondenti alle fasce di rispetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> o cimiteri; o risorse idropotabili (pozzi, sorgenti); o corsi d'acqua.
<p>e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;</p>	<p>La norma regionale non trova applicazione per tutti quegli edifici sui quali siano stati eseguiti interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 DPR 380/2001), di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33 DPR 380/2001), di interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire (art. 34 DPR 380/2001), semprechè tali interventi abusivi non risultino essere stati sanati in data antecedente alla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 6 della stessa L.R. n. 14/2009.</p> <p>Per tali si intendono anche gli abusi sanzionati ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R. 61/85 per i quali non è mai stato rilasciato il provvedimento autorizzativo in sanatoria.</p>
<p>f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;</p>	<p>Per gli edifici con destinazione commerciale non è consentita la deroga alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centro commerciale e parchi commerciali. Devono in ogni caso essere rispettati gli standards di legge per i parcheggi.</p>
<p>g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.</p>	<p>Devono intendersi le aree che, nella tavola 1b “Vincoli” del vigente P.I., sono classificate come “Aree non idonee” (trattasi di aree interessate da fenomeni franosi, aree di forte pendio, aree adiacenti i torrenti e di espansione delle piene degli stessi, zone di casa)</p>

<p>2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, tranne nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d'uso dell'edificio da ampliare.</p> <p>2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purchè la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2bis.</p> <p>2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purchè diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.</p> <p>2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.</p>	<p>Per "disciplina edilizia di zona" si intendono le norme e le destinazioni d'uso fattibili in ogni Z.T.O. quali quelle ammesse dalle N.T.O. del vigente P.I. (Titolo VI° - zonizzazione – articoli 14 e seguenti)</p>
<p>3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Come da interpretazione autentica contenuta nella L.R. 09.10.2009 n. 26, come modificata dall'art. 7 della L.R. n. 13/2011 per "prima abitazione del proprietario" di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/2009 e "prima casa di abitazione" di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, od i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Per "familiari" si intendono i parenti entro il primo grado così come definiti dall'art. 59, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 446/97;</p>
<p>4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.</p>	<p>In zona soggetta a strumento urbanistico già collaudato l'ampliamento potrà essere realizzato solo previa monetizzazione del nuovo carico urbanistico secondo le disposizioni comunali vigenti.</p> <p>In zona soggetta a strumento urbanistico non collaudato, l'ampliamento potrà essere realizzato solo previa variazione del piano con l'adeguamento degli standards primari e la monetizzazione dei secondari.</p>
<p>5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un</p>	<p>Si richiama quanto dispone l'art. 8 della L.R. n. 13/2011 sulla possibilità per i Comuni di deliberare entro il 30 novembre 2011.</p>

<p>commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento.</p>	
<p>6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.</p>	<p>In zona agricola è ammesso l'ampliamento calcolato rispetto al volume ed alla destinazione assentita dal vigente Piano degli Interventi. Tale comma completa la definizione di edifici esistenti ampliabili di cui all'art. 2 comma 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 13/2011, gli interventi di cui all'art. 2 della L.R. n. 14/2009, come modificata, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 13/2011 (09.07.2011) ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011. Per gli edifici residenziali in zona agricola costituenti prima abitazione e che, in forza dell'art. 21 delle N.T.O. del P.I. vigente possono essere ampliati ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 11/2004 fino ad 800 mc. (compreso l'esistente), l'ampliamento è calcolato su 800 mc. o sulla cubatura esistente se questa è superiore a 800 mc.; per gli altri edifici residenziali la misura dell'ampliamento va determinata sulla volumetria esistente. Per gli edifici residenziali all'interno delle zone a contesto figurativo l'ampliamento va calcolato esclusivamente sulla cubatura esistente. Per le zone agricole e le zone a contesto figurativo, nei limiti già riportati all'art. 2 punto 1 (limiti e modalità applicative valide per tutti gli immobili – lettera c), l'ampliamento va riferito all'immobile/edificio come definito dalla circolare regionale approvata con DGR n. 4146 del 30.12.2008.</p>
<p>7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 30 novembre 2013 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n- 13/2011 il termine è prorogato al 30 novembre 2013.</p>
<p>8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.</p>	<p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ D.M. (ll.pp.) 1 aprile 1968, n. 1404 Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967. ▪ D.M. (ll.pp.) 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati. ▪ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. ▪ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. ▪ Codice Civile.
<p>9. È comunque ammesso anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.</p>	

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia	Trattasi di articolo applicabile senza limiti temporali.
1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:	
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all'interno della sagoma del fabbricato precedente;	
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.	
Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili	
1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".	
Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"	
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole "n. 104/1992" sono aggiunte le parole "o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"".	
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, le parole "120 metri cubi" sono sostituite dalle parole "150 metri cubi".	

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza	
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.	

Norme finali:

~~Sono fatte salve le istanze presentate prima della data di approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente deliberazione, purchè corredate di tutta la documentazione prevista dall'art. 6 della L.R. n. 14/2009.~~

~~Fatte salve le competenze proprie del Consiglio Comunale, così come individuate dall'art. 9, comma 5, della L. R. 14/2009, in materia di limiti e modalità di applicazione degli artt. 2, 3 o 4 della legge regionale, la Giunta Comunale con propria deliberazione può integrare, modificare ovvero interpretare la disciplina dettata dal presente provvedimento, con particolare riferimento a tutti gli aspetti relativi a norme di dettaglio, disposizioni tecnico organizzative, nonché recepire eventuali sopravvenute modifiche della legge, i quali siano in contrasto con il dispositivo del presente provvedimento.~~

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può integrare, modificare ovvero interpretare la disciplina dettata dal presente provvedimento, con particolare riferimento a tutti gli aspetti relativi a norme di dettaglio, disposizioni tecnico organizzative, nonché recepire eventuali sopravvenute modifiche della legge, i quali siano in contrasto con il dispositivo del presente provvedimento.

Al fine della corretta interpretazione delle definizioni richiamate nel presente documento, così come delle nozioni richiamate nella L.R. 14/2009 e non definite, si fa rinvio al comune significato desumibile dalle norme comunali in materia, salvo diversa ed esplicita definizione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla L.R. 14/2009, e successivi modificazioni ed integrazioni, così come integrata dalle norme nazionali e regionali in materia.